

063233907

S. 20173/11

TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro, Dott. Laura Bajardi, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia di provvidenza iscritta al R.G. N. 20685/10 promossa

DA

PROVINCIA DI () in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. G. Di Natale che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso con gli Avv. S. Sorrenti e C. Canuti - opponente -

CONTRO

INPGI in persona del legale rappresentante p.r. elettivamente domiciliato presso l'Avv. H. Del Vecchio che lo rappresenta e difende - opposto -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto al Giudice di accertare, con riferimento alle giornaliste di cui in atti, l'esistenza di contratti d'opera intellettuale e contenuto giornalistico, per i quali l'Inpgi ha illegittimamente dedotto la natura parasubordinata sulla base del verbale di accertamento 111/09.

A fondamento della domanda, lo si rileva in estrema sintesi, ha sostanzialmente sostenuto: 1) che con il suddetto verbale l'Inpgi ha accertato che presso la stessa Provincia opera un Ufficio Stampa cui sono addetti giornalisti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a suo dire da inquadrarsi in rapporti di lavoro subordinato; 2) che l'Inpgi ha accertato un debito contributivo pari alla somma di cui in atti; 3) che,

063233907

contrariamente a quanto sostenuto dall'Istituto opposto, i rapporti lavorativi in contestazione hanno sempre avuto il carattere dell'autonomia organizzativa ed operativa. L'Istituto convenuto si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza della domanda, ribadendo la piena legittimità dell'accertamento in esame; ha chiesto il rigetto dell'opposizione ed ha proposto domanda riconvenzionale per il pagamento dei contributi dovuti per i rapporti qui contestati. Esaurita la fase istruttoria, la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e pertanto deve essere respinta. Nel merito, va riconosciuta la natura parasubordinata dei rapporti lavorativi intercorsi con le giornaliste indicate nel verbale di accertamento qui impugnato. È rimesso che non è in alcun modo contestata la natura giornalistica della prestazione oggetto di verifica, si rileva come la prestazione lavorativa resa dalle stesse giornaliste risulti effettivamente regolamentata, almeno sotto il profilo formale, dalle convenzioni con cui la Provincia di Grosseto ha affidato l'incarico di "collaborazione professionale esterna" presso l'Ufficio Stampa (cfr. dec. 7 e 8 del fascicolo di parte opposta); dalle stesse emerge, tra l'altro, che "i compiti assegnati dovranno essere svolti (...) coordinandosi con il Capo Ufficio Stampa. Dovrà essere assicurato il corretto e coordinato flusso della comunicazione della Provincia di (...) con un costante raccordo delle azioni relative alla comunicazione (...). L'incaricato dovrà operare in costante collegamento con le altre unità all'interno dell'Ufficio Stampa (...). Il professionista dovrà garantire il corretto, efficace o diligente svolgimento delle prestazioni (...) ricordandosi con il Presidente, gli Assessori ed il Direttore Generale".

063233907

Già tale formulazione induce a dubitare che le prestazioni oggetto di verifica siano state caratterizzate nel senso della natura di contratto d'opera intellettuale, ed a ritenere invece che le stesse siano state espressione di un rapporto parasubordinato ex art. 409 c.p.c.; ciò, con particolare riferimento alla previsione del luogo di svolgimento della prestazione (interno dell'Ufficio stampa), della necessità di raccordo e collegamento con altre unità dello stesso Ufficio, della garanzia di corretto, efficace e diligente svolgimento dell'incarico affidato, previo raccordo con gli organi di vertice della Provincia.

L'esame dei testi escussi, sull'attendibilità dei quali non è dato nutrire dubbi attesa la sostanziale concordanza delle deposizioni rese, ha comunque adeguatamente confermato: 1) che le giornaliste hanno garantito la presenza presso l'Ufficio Stampa per 5 giorni a settimana, al fine di assicurare la copertura informativa nella fascia oraria 8.00/9.00-17.00/18.00; oltre a due ore durante il sabato; 2) che le stesse hanno utilizzato mezzi e strutture messi a disposizione della Provincia; 3) che tutte hanno svolto attività giornalistica (redazione di comunicati stampa, elaborazione della rassegna stampa, rapporti con i media, elaborazione di articoli); 4) che tutte le giornaliste si sono coordinate con il Presidente, il Direttore Generale e gli Assessori; 5) che nel periodo oggetto di verifica le giornaliste hanno svolto prestazione lavorativa esclusivamente in favore dell'opponente. Si deve sul punto osservare che l'opponente, in sede di ricorso in opposizione, non ha comunque dedotto specifiche circostanze di fatto, né articolato prova testimoniale, a confutazione delle conclusioni formulate in sede di accertamento ispettivo; ciò induce ulteriormente nel senso dell'infondatezza dell'opposizione.

063233907

Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene di concludere con il riconoscimento della natura parasubordinata dei rapporti lavorativi delle giornaliste di cui all'accertamento qui impugnato, con integrale rigetto dell'opposizione.

Sulla base delle suindicate conclusioni in punto di riconoscimento della parasubordinazione ed in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'ingg., l'opponente è dunque tenuta alla corresponsione allo stesso dei contributi di cui al verbale impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge.

Tali i motivi della decisione di cui al dispositivo.

F.Q.M.

- rigetta il ricorso; dichiara che la ricorrente è tenuta al pagamento dei contributi di cui al verbale impugnato e la condanna alle spese di lite, liquidate in euro 2.200,00.

Roma, 12.12.11


Il Giudice

(Laura Ballardini)



IL CANCELLIERE CI
Lisa Marzilli

Espresso la Cancelleria
F. 4. 212



IL CANCELLIERE CI
Lisa Marzilli

**Nota alla sentenza del Tribunale di Roma 27 giugno 2011, n. 11854
INPGI/Università di Messina (RG 17559/10)**

Non può essere negata la natura giornalistica dell'attività svolta dall'addetto all'Ufficio Stampa di una Pubblica Amministrazione che ricopra il ruolo di webmaster (nella specie, responsabile del sito internet di un'Università). Lo ha stabilito il Tribunale di Roma nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: qualora le mansioni non siano limitate alla gestione tecnico-informativa del sito, ma si caratterizzino - in via qualitativamente prevalente - per la funzione critico-informativa e per la mediazione intellettuale tra la notizia e il fruitore finale dell'articolo-servizio, si è di fronte ad un'attività tipicamente giornalistica, nell'accezione individuata dalla giurisprudenza della Cassazione.

Il giornalista in questione, in dettaglio, si occupava di: produzione e pubblicazione sul sito delle attività accademiche, degli eventi riferibili all'Ateneo, dei bandi e delle normative; cura della newsletter con destinatari interni ed esterni all'Università; pubblicazione di comunicati stampa, anche da lui redatti, e segnalazione all'Ufficio Stampa di eventi pubblicati sul sito che potessero formare oggetto di comunicati stampa.

- ATTIV. GIORNALISTICA
- Off. stampa

l'att. del
Uff. ST. - Webmaster è giorn.
~~è dunque~~ ^{giorn.} ~~ORA~~ ^{di} ~~ISCRIZ~~
All'INPGI



11856/11
75252/11

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice **Francesco Centofanti**, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo all'udienza del 22 giugno 2011, la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 17559/10 r.a.c.c., vertente

TRA

Università degli Studi di in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato, che per legge la rappresenta e difende

OPPONENTE

E

Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sua sede in Roma, Via Nizza 35, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Vagnarelli per procura a margine della memoria difensiva

OPPOSTO

E

Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, in persona del legale rappresentante pro-tempore

CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo

1

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 19.5.2010, l'Università degli Studi di [redacted] proponeva, dinanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, tempestiva opposizione avverso il decreto (numero 1969/10), notificato in data 14.4.2010 ad istanza dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), ingiungente il pagamento della somma complessiva di euro 50.599,00, oltre accessori, per l'omesso versamento di contributi inerenti prestazioni di natura giornalistica svolte da tre dipendenti dell'Ateneo [redacted]).

A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente deduceva:

- l'intervenuta prescrizione, in rapporto alla contribuzione del mese di marzo 2003;
- l'insussistenza dell'obbligazione contributiva, limitatamente alla posizione del dipendente [redacted], *webmaster* e non giornalista;
- l'intervenuta propria liberazione ai sensi dell'art. 116 comma 20 L. 388/00, essendo la contribuzione richiesta stata versata in buona fede all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (INPDAP), tenuto al trasferimento.

L'opponente domandava, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa di INPDAP; in via principale e nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo; in subordine, l'accertamento, in capo esclusivamente ad INPDAP, dell'obbligazione contributiva.

Instaurato ritualmente il contraddittorio, INPGI non si costituiva in giudizio nel termine ex art. 416 c.p.c.

Alla prima udienza era autorizzata la chiamata in causa di INPDAP, cui l'opponente provvedeva nel termine assegnato.

Nelle more si costituiva, tardivamente, INPGI, che controdeduceva in fatto e diritto e concludeva per la reiezione dell'opposizione.

INPDAP rimaneva contumace.

All'odierna udienza la causa, istruita per via documentale, veniva discussa e decisa all'udienza odierna.

1. INPGI pretende dall'Università degli Studi di [redacted] la seguente contribuzione, già fatta oggetto d'ingiunzione (cfr. docc. 1, 9 e 13 fasc. monitorio):

- dipendente I [redacted], periodo marzo 2003/agosto 2003, euro 4.232,46 (oltre interessi legali);
- dipendente V [redacted], periodo marzo 2003/maggio 2008, euro 33.067,84 (oltre sanzioni civili dal gennaio 2004 ed interessi legali);
- dipendente [redacted], periodo settembre 2007/maggio 2008, euro 4.049,64 (oltre sanzioni civili ed interessi legali).

Ciò sul presupposto che i tre lavoratori, aventi tutti lo status professionale di giornalista pubblicista, svolgessero, nei corrispondenti periodi, attività di carattere giornalistico alle dipendenze dell'Università opponente.

2. Quest'ultima eccepisce, anzitutto, la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi relativi al mese di marzo 2003; crediti che invero investono le sole posizioni l

L'eccezione è tuttavia infondata, giacché il termine di versamento di quella contribuzione scadeva il 20.4.2003 (deduzione INPGI incontrovertita) e solo da questa data può farsi decorrere il quinquennio prescrizione, non compiutosi dunque alla data (8.4.2008) di avvio, presso l'Ateneo, dell'attività ispettiva INPGI.

3. L'Università deduce, poi, limitatamente alla posizione la natura non giornalistica della sua attività. A differenza dei colleghi e T che lavoravano nell'ufficio stampa dell'Ateneo, T avrebbe svolto attività di *webmaster*, ossia di responsabile del sito internet dell'Ateneo, che si caratterizza, in via prevalente, per essere un'attività di comunicazione a mezzo di sistema informatico, senza originale rielaborazione intellettuale dell'informazione.

La censura è infondata alla luce della documentazione acquisita.

Premesso che *"costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale, nella sfera dell'espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa differenziata di utenti idee, convinzioni, o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica, culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunte da valutazione critica"* (Cass. 6083/97), è emerso dall'ispezione INPGI (il cui verbale entrambe le parti richiamano) che

- a) si occupasse della produzione e pubblicazione sul sito unime.it delle attività accademiche e degli eventi riferibili all'Ateneo;
- b) fosse responsabile della pubblicazione *on line* dei bandi e delle normative;
- c) gestisse una *newsletter* con destinatari interni ed esterni all'Ateneo;
- d) pubblicasse comunicati stampa, anche da lui redatti (cfr. dichiarazioni rese all'ispettore da Valeria Ruggeri, doc. 11 fasc. monitorio), e segnalasse, all'ufficio stampa, gli eventi pubblicati *on line* oggetto di possibili comunicati stampa, in stretta sinergia con tale ultimo ufficio.

Sulla base delle risultanze di cui sopra [lett. a), nonché soprattutto c) e d)], non può negarsi la natura giornalistica dell'attività di T, non limitata alla gestione tecnica del sito ma caratterizzata, in modo qualitativamente prevalente, dalla funzione critico-informativa tramite mezzo di comunicazione di massa e dalla mediazione intellettuale tra notizia e prodotto finito; elementi che rappresentano il *proprium* del giornalismo.

4. L'Università invoca, infine, l'applicazione dell'art. 116, comma 20, L. 388/00, indicando in INPDAP, già beneficiario della contribuzione di causa, l'unico obbligato ai sensi di tale normativa, e domandando un accertamento giudiziale in tal senso; accertamento al quale l'opponente vanta un indiscutibile giuridico interesse.

Orbene, occorre ricordare che *"l'art. 1189 c.c. prevede che il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a*

circostanze univoche è liberato se prova di essere stato in buona fede (...) principio (...) recepito in materia di pagamento dei contributi previdenziali dalla L. 388/00, art. 116, comma 20" (Cass. 14944, in motivazione); e ricordare ancora che, in relazione all'effetto liberatorio ex art. 1189, i concetti di apparenza e buona fede vanno ricondotti alla comune matrice dell'errore scusabile (Cass. 21957/07, in motivazione).

A tali fini viene in precipuo rilievo la circolare congiunta INPGI-INPDAP 9.2.2004 n. 9 (doc. 4 fasc. parte opposta), la quale chiarisce, di comune intesa:

- che i giornalisti assunti alle dipendenze della P.A. debbono essere iscritti, a fini pensionistici, obbligatoriamente all'INPGI, in presenza del duplice requisito dell'affidamento d'incarico giornalistico e dell'iscrizione all'albo professionale;
- che tale principio è divenuto chiaro solo a seguito di nota 80907 del 24.9.2003 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anteriormente alla cui diffusione le Amministrazioni interessate, in assenza di una precisa indicazione sull'esatto titolare della contribuzione, hanno provveduto, in buona fede, all'adempimento presso INPDAP;
- che, pertanto, per il periodo sino a tutto il 31.12.2003, "gli enti interessati vengono esonerati dalla richiesta di rimborso dei contributi all'INPDAP, per poi procedere al relativo versamento all'ente destinatario (INPGI)"; "gli adempimenti finanziari vengono infatti curati direttamente dagli enti previdenziali interessati con diretto trasferimento del coacervo contributivo dall'INPDAP all'INPGI";
- che al periodo oggetto di trasferimento, e per l'ulteriore periodo sino al 9.2.2004, non sono applicate le sanzioni civili.

Tale assetto, espressamente concordato dagli Enti previdenziali interessati, in quanto adeguatamente ricognitivo della situazione di fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 116 comma 20 cit. e conforme alle previsioni di tale disposizione, può trovare applicazione nella specie.

Può per l'effetto riconoscersi, a beneficio dell'Università opponente, l'errore scusabile per l'intera contribuzione relativa all'anno 2003, che INPDAP dovrà trasferire ad INPGI, senza l'applicazione di sanzioni civili (queste ultime invero non richieste per tale anno in sede monitoria) e maggiorate dei soli interessi legali. Trattasi di euro 4.232,46 (intera posizione [redacted]) e di euro 4.867,66 (posizione [redacted] maggio/dicembre 2003). Va emessa conseguente pronuncia di accertamento (come richiesto con l'atto di chiamata in causa).

Per il prosieguo, l'errore scusabile deve essere negato, giacché l'Università era in grado di individuare, alla luce della nota ministeriale, l'Ente previdenziale effettivo creditore. Per il restante coacervo contributivo, la medesima deve essere allora riconosciuta obbligata, e condannata al corrispondente pagamento in favore di INPGI. Trattasi di euro 28.200,18 (posizione [redacted] gennaio 2004/maggio 2008) e di euro 4.049,64 (intera posizione [redacted]). Le sanzioni civili, diversamente da quanto richiesto in monitorio e conformemente alla circolare, decorreranno dal 9.2.2004. Andranno poi calcolati gli interessi di legge.

R

Resta impregiudicata l'eventuale ripetizione di tali somme, da INPDAP in favore dell'opponente; in questa sede non v'è domanda.

Ciò previa revoca dell'opposto decreto, che stabilisce in modo difforme.

5. Le statuizioni di cui al dispositivo sono strettamente consequenziali.

L'esito di lite giustifica la compensazione parziale (30%) delle spese nei rapporti tra opposto ed opponente, ed il carico a quest'ultimo del residuo come in dispositivo liquidato; nonché la compensazione integrale nei rapporti tra opponente e terzo chiamato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:

1) revoca il decreto ingiuntivo;

2) dichiara INPDAP tenuto a trasferire ad INPGI il coacervo contributivo relativo a [redacted], pari ad euro 4.232,46, oltre interessi di legge;

3) dichiara INPDAP tenuto a trasferire ad INPGI il coacervo contributivo relativo a [redacted] limitatamente all'anno 2003, pari ad euro 4.867,66, oltre interessi di legge;

4) dichiara l'Università degli Studi di [redacted] obbligata nei confronti di INPGI per il coacervo contributivo relativo a [redacted], limitatamente al periodo dal gennaio 2004 al maggio 2008, pari ad euro 28.200,18, oltre sanzioni civili dal 10.2.2004 ed interessi di legge;

5) dichiara l'Università degli Studi di [redacted] obbligata nei confronti di INPGI per il coacervo contributivo relativo ad [redacted], pari ad euro 4.049,64 oltre sanzioni civili ed interessi di legge;

6) per l'effetto condanna l'Università degli Studi di [redacted], in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di INPGI, delle somme tutte di cui ai punti 4 e 5 che precedono;

7) condanna l'Università degli Studi di [redacted], in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di INPGI, del 70% delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; dichiara le spese compensate nel residuo e rispetto ad INPDAP.

Fissa per il deposito dei motivi il termine di giorni sessanta.

Così deciso in Roma il 22 giugno 2011

IL GIUDICE
Francesco Centofanti



IL CANCELLIERE C I
Gaetana Zodiaco
[redacted]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 27 GIU 2011



IL CANCELLIERE C I
Zodiaco Gaetana
[redacted]